

**DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE NEI DISTRETTI VOCATI E NON
VOCATI DELL'ATC N. 5 FIRENZE SUD**

Art. 1 Finalità

1. Il presente Disciplinare regola l'accesso ai distretti e le zone di rispetto venatorio nonché le modalità tecniche per lo svolgimento del prelievo selettivo del Cinghiale nell'ATC 5 Firenze Sud, nel rispetto delle normative nazionali e regionali e del Piano Faunistico Venatorio Regionale, allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza densità individuate dalla normativa vigente in attuazione della L.R. 3/94, del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022 e dei piani di gestione per le diverse tipologie di vocazionalità del territorio predisposti dalla Regione Toscana.
2. La gestione faunistico venatoria del cinghiale interessa l'intero territorio gestito dall' ATC, compreso quello ricadente negli istituti faunistici da esso gestiti.

Art. 2 Vocazione del territorio

1. La gestione faunistico venatoria del cinghiale interessa l'intero territorio dell'ATC, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo e persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi oltre che ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.
2. La Regione individua nel Piano Faunistico Venatorio (PFV), sentiti gli ATC, le Aree Vocate e le Aree non Vocate al cinghiale.
3. Nelle Aree Vocate si attua la gestione della specie attraverso il conseguimento di densità che tengono conto delle specifiche agro-ambientali e selvicolturali di tali aree tenuto conto della necessità di salvaguardare le colture agricole presenti, il patrimonio forestale e la biodiversità.
4. Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa delle specie.

Art.3 Piani annuali di gestione e periodi di caccia

1. Ogni anno la Regione approva Piani annuali di gestione del cinghiale per le diverse tipologie di vocazionalità del territorio anche sulla base delle proposte dell'ATC.
2. La Regione definisce annualmente con specifiche Deliberazioni i tempi per la caccia di selezione al cinghiale nelle diverse tipologie di territori.

Art. 4 Unità di Gestione: Distretti e zone di rispetto venatorio

1. Il Comitato di gestione dell' ATC n.5 Firenze Sud, tenuto conto di quanto disposto dal Capo I "Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli Ungulati" art. 65 "Organizzazione della gestione" comma 1 del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022 il quale definisce che la gestione

del Cinghiale è realizzata per ciascun comprensorio (di cui all'articolo 6 bis della L.R. 3/1994) tramite unità di gestione UDG costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette, ripartisce il proprio territorio di competenza in distretti di gestione (unità di gestione) individuando le zone di rispetto venatorio ad essi afferenti ripartendoli in settori di prelievo numerati (artt. 68 e 69 della del D.P.R.G., n. 36/R del 03/11/2022) definite come entità areali di max 16 ha di superficie, all'interno dei quali è possibile svolgere la caccia di selezione come da cartografia inserita nella Sezione Cartografia del sistema di autorizzazione delle uscite di caccia e sul sito dell' ATC 5 Firenze Sud.

2. I Distretti sono gestiti dall' ATC con la collaborazione dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione al cinghiale iscritti al Registro Regionale e iscritti ai distretti.

Art. 5 Definizione di caccia in selezione

1. Per prelievo in "selezione" al Cinghiale si intende quello effettuato da un punto fisso individuato all'interno di uno dei settori di prelievo numerati in cui è suddiviso il distretto nel rispetto dei divieti di caccia derivanti dalla perimetrazione delle diverse tipologie di istituto e delle relative disposizioni in merito, nonché dei divieti previsti dalla normativa vigente in materia, qualora presenti.
2. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su un prelievo programmato per classi di età e di sesso attuata in forma individuale e svolta esclusivamente da altana/punto sparo posto all'interno di un settore di prelievo numerato senza l'uso dei cani, fatta eccezione per il cane da traccia abilitato per il recupero dei capi feriti, mediante l'impiego delle armi consentite dalla normativa Regionale.
3. I Piani di prelievo per il cinghiale sono riferiti alla singola UDG (Distretto Zone di rispetto venatorio). Le Unità di Gestione sono riportate su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dei cacciatori di selezione e della vigilanza.

Art. 6 Esercizio della caccia di selezione al Cinghiale: aventi diritto

1. L' ATC n.5 Firenze Sud provvede ad organizzare l'iscrizione dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dagli art. 68 e 69 del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022, utilizzando il sistema di autorizzazione dell'ATC.
2. Sono ammessi alla caccia di selezione al Cinghiale nei Distretti di gestione, i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo ed iscritti nell'apposito albo regionale, che abbiano inoltrato domanda di iscrizione a uno o più Distretti di gestione del cinghiale nei tempi fissati dall'ATC con proprio atto, che abbiano provveduto al pagamento del contributo annuale per l'esercizio della caccia al cinghiale nei Distretti di iscrizione fissato annualmente dall'ATC con proprio atto ed inseriti nel sistema di autorizzazione delle uscite di caccia.
3. È consentita l'iscrizione a più Distretti. L'ATC può eventualmente individuare, con apposito atto, il numero max di Distretti a cui il cacciatore può iscriversi.

Art. 7 – Esercizio della caccia al cinghiale: disposizioni, mezzi e modalità di effettuazione, controllo sui capi abbattuti

1. Il prelievo del cinghiale in selezione è svolto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle modalità, ai mezzi ed alle disposizioni di sicurezza previste.
2. Il prelievo è eseguito nel rispetto di quanto disposto dai piani di gestione per la specie relativi alle diverse tipologie di vocazionalità.
3. A tutti i cacciatori iscritti all'ATC che abbiano acquisito il diritto di partecipare al prelievo (corretta iscrizione e pagamento del contributo annuale) l'ATC n.5 Firenze Sud fornisce quindi:
 - a. scheda di autorizzazione annuale per l'esercizio della caccia al cinghiale libretto di uscita /scheda uscite caccia di selezione e riepilogo capi abbattuti (documentazione da portare con sé durante l'esercizio della caccia debitamente compilata) tramite stampa dal sistema Zerobyte;
 - b. contrassegni assegnati dall' ATC FI 5 al cacciatore per la specie e registrati sulla piattaforma Zerobyte.
4. L' ATC n.5 Firenze Sud provvede ad organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dagli art. 68 e 69 del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022, utilizzando il sistema di autorizzazione dell'ATC che prevede anche forme di rilevazione del prelievo realizzato (contabilizzazione dei capi abbattuti per classi di sesso e di età). Non essendo prevista una cartografia puntuale dei punti tiro/appostamenti, il cacciatore, in fase di prenotazione dell'autorizzazione dell'uscita di caccia dovrà indicare il distretto di appartenenza in cui esercita il prelievo e il settore di prelievo numerato prescelto. Tutti i cambiamenti di settore di prelievo numerato effettuati prevedono l'effettuazione di una nuova richiesta di autorizzazione, con le modalità di cui al presente articolo.
5. Tenuto conto della necessità di coordinare, ai fini della sicurezza, l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale con il prelievo selettivo a carico delle altre specie di Ungulati e l'esercizio dell' attività di controllo ai sensi dell' art. 37 della L.R. 3/94 da parte della Polizia Provinciale, il cacciatore che esercita la caccia di selezione è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'uscita di caccia tramite il sistema Zerobyte indicando il codice del settore di prelievo numerato dove svolgerà l'attività di caccia e l'orario d' inizio svolgimento dell'azione venatoria. Dall'orario indicato il cacciatore sarà considerato, ai fini dell'esercizio del controllo da parte degli organi di vigilanza, a tutti gli effetti in azione di caccia (è previsto un comporto massimo di 30 minuti sull'orario indicato). In caso di impossibilità a raggiungere il settore di prelievo numerato nei tempi indicati il cacciatore è tenuto ad annullare/chiudere la richiesta di autorizzazione effettuata e farne una nuova modificando l'orario di inizio caccia.
6. Il rilascio del N. di autorizzazione da parte del sistema Zerobyte equivale all'autorizzazione ad effettuare l'uscita di caccia con concomitante presenza del cacciatore nel settore individuato e di avvio dell'inizio dell'azione venatoria a partire dall'orario indicato.

7. Al termine dell'azione di caccia e comunque entro al massimo 1 ora, dal termine dell'azione di caccia stessa, il cacciatore è tenuto a chiudere l'uscita tramite il sistema Zerobyte.
8. Il cacciatore nel caso di utilizzo del risponditore telefonico per il rilascio del n. di autorizzazione da parte del sistema Zerobyte è tenuto a riportare nella parte apposita del libretto di uscita /scheda uscite caccia di selezione e riepilogo capi abbattuti consegnate dall'ATC:
 - a. la data, il n. di settore di prelievo numerato e il codice di autorizzazione rilasciato dal sistema;
 - b. gli eventuali abbattimenti effettuati annotando il numero di contrassegno fornito dall'ATC in suo possesso.
9. Il cacciatore nel caso di utilizzo della App Infocaccia per il rilascio del n. di autorizzazione da parte del sistema Zerobyte è tenuto a registrare nel caso di abbattimento i capi prelevati (classe, sesso, fascetta, ecc...), inoltre il cacciatore deve tenere lo smartphone acceso ed a disposizione del personale di vigilanza.
10. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito esclusivamente da appostamento/ punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice, munite di ottica. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne e arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.
11. L'accesso all'appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti/punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore di prelievo numerato.
12. Ad ogni capo abbattuto prima della rimozione dal luogo di abbattimento deve essere apposto un contrassegno, individuato tra quelli assegnati dall' ATC FI 5 al cacciatore per la specie e registrati sulla piattaforma Zerobyte. Il numero del contrassegno utilizzato è segnalato in fase di chiusura dell'uscita di caccia anche tramite il sistema Zerobyte.
13. Il cacciatore per ciascun capo abbattuto deve fare due foto nitide e leggibili: una dell'animale per intero e una del dettaglio della testa con ben visibile il contrassegno apposto in maniera inamovibile dove si legga bene il numero della stessa.
14. Il cacciatore, una volta archiviato il materiale fotografico può disporre della testa dell'animale come meglio crede, avendo cura di conservare il materiale fotografico e cartaceo relativo all'abbattimento fino al 31 maggio di ogni anno. In tutto questo periodo l'ATC ed il Personale di vigilanza possono richiedere di visionare la documentazione fotografica.
15. Nel caso di esemplari di cinghiale consegnati ai centri di raccolta la carcassa deve essere sempre accompagnata dalla relativa fascetta e la stessa andrà chiusa ad una zampa posteriore.

Art. 8 - Settori di prelievo numerati/ punti di sparo: definizione e disposizioni

1. I Distretti sono divisi al loro interno in settori di prelievo numerati e univocamente autorizzabili dal selettore al cui interno può svolgere il prelievo a carico del cinghiale.
2. È consentito l'utilizzo di un settore di prelievo numerato da parte di massimo un cacciatore, previa

autorizzazione rilasciata dal sistema Zerobyte.

3. All'interno del settore di prelievo numerato possono essere predisposti anche punti di sparo permanenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 - Disciplina della prestazione d'opera

1. L'ATC può prevedere la possibilità di richiedere ai cacciatori iscritti al Distretto prestazioni d'opera disciplinandone le modalità di effettuazione con proprio atto.

Art. 10 - Assegnazione capi in prelievo nei Distretti e nelle ZRV

1. Il prelievo in selezione nei Distretti e nelle zone di rispetto venatorio è eseguito nel rispetto di quanto disposto dai piani annuali di gestione del cinghiale per le diverse tipologie di vocazionalità del territorio ed è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano di prelievo.
2. . Nelle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) il prelievo è organizzato sotto la diretta responsabilità del Presidente dell'Istituto in base alle esigenze di gestione dell'istituto stesso, della necessità di limitare i danni anche potenziali alle produzioni agricole e all'altra selvaggina stanziale essendo gli istituti finalizzati alla riproduzione della stessa e non vocati al cinghiale, tenuto conto anche delle richieste di intervento pervenute dai proprietari e conduttori dei fondi inclusi.
3. Nelle ZRV l'ATC, verificato l'andamento dei prelievi effettuati, comunica al Presidente la necessità di intensificare gli abbattimenti utilizzando se ritenuto opportuno anche gli altri cacciatori iscritti al ZRV/Distretto sulla base del piano di prelievo approvato dalla Regione Toscana.
4. L'ATC, in caso di inerzia da parte del Presidente, si riserva di organizzare il prelievo tenuto conto anche delle eventuali richieste di controllo della specie richieste.
5. Ai sensi dell'art. 68 comma 3 l'ATC del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022 l'ATC fornisce ai cacciatori iscritti ai Distretti in prima assegnazione n.10 contrassegni per il cinghiale registrandoli sulla piattaforma Zerobyte utilizzabili in tutti i Distretti di iscrizione e anche per l'eventuale esercizio della caccia in forma singola ed in girata nei distretti non vocati alla specie.
6. Di norma la consegna dei contrassegni e le eventuali ulteriori riassegnazioni saranno effettuate esclusivamente al cacciatore titolare o a persona da esso delegata utilizzando apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell'ATC presso la sede dell'ATC FI 5.

Art. 11 – Periodo, giornate ed orario di prelievo

1. Il prelievo del cinghiale è attuabile nei periodi fissati e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio e dai piani annuali di gestione del cinghiale per le diverse tipologie di vocazionalità del territorio per l'anno in corso. Fanno eccezione le zone di rispetto venatorio nelle quali il prelievo è regolamentato secondo apposite disposizioni dell'ATC n.5 Firenze Sud.
2. Le giornate di caccia alla selezione non si cumulano con quelle effettuate per altre tipologie di caccia, dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio si devono annotare le giornate e il prelievo anche sul tesserino regionale.

3. La caccia di selezione al cinghiale si può esercitare da 1 ora prima dell'alba ad 1 ora dopo il tramonto ed anche in presenza di terreno coperto da neve.

Art.12 – Sicurezza

1. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui alla presente deliberazione debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità.

Art.13 – Mancato funzionamento del sistema di prenotazione

1. In caso di mancato funzionamento del sistema di autorizzazione dell'ATC, a causa di difficoltà non imputabili al singolo cacciatore, questo provvede alla compilazione in ogni sua parte della Scheda di uscita e di riepilogo dei capi abbattuti che diventa atto autorizzativo dell'azione di caccia in sostituzione della autorizzazione rilasciata dal sistema Zerobyte, rimandando l'annotazione dei dati forniti dal sistema di autorizzazione al momento della riattivazione del sistema, dandone comunicazione all'ATC. I disservizi registrati potranno essere oggetto di verifica da parte dell'ATC presso il fornitore del servizio Zerobyte.

Art.14 – Termini di pagamento della quota per l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale

1. Per l'esercizio della caccia al cinghiale l'ATC fissa con propri atti i termini per il pagamento di un contributo annuale, da parte dei cacciatori iscritti secondo gli importi deliberati dall'ATC. L'attestazione di pagamento è da conservare allegata all'autorizzazione rilasciata, quale conferma dell'avvenuta iscrizione.

2. Qualora alla data fissata con apposita deliberazione dall'ATC il pagamento del contributo annuale non fosse stato effettuato, l'iscrizione al Distretto/i decade ed il soggetto inadempiente dovrà ripresentare domanda di iscrizione al Distretto/i, nei termini e nelle modalità stabilite dall'ATC 5 Firenze Sud.

Capo I

Caccia di selezione al cinghiale nei distretti ricadenti in area vocata

Art. 15 – Individuazione dei Distretti ricadenti in area vocata

1. L'ATC n. 5 Firenze Sud individua con proprio atto i Distretti per la caccia al cinghiale ricadenti in area vocata.

2. Le presenti disposizioni sono emanate, al fine di regolamentare l'esercizio della caccia al cinghiale in attuazione del piano di prelievo della specie nei distretti ricadenti in area vocata all'interno dei quali è possibile svolgere anche la caccia di selezione come da cartografia inserita nella Sezione Cartografia del sistema di prenotazione delle uscite di caccia e sul sito dell'ATC 5 Firenze Sud.

Art. 16 – Esercizio della caccia di selezione al cinghiale: aventi diritto

1. Sono ammessi alla caccia di selezione al cinghiale, nei distretti di caccia di selezione in area vocata, i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo al cinghiale ed iscritti nelle liste delle squadre per l'esercizio della caccia in battuta al cinghiale afferenti al distretto e nell'apposito albo regionale, i cui nominativi siano stati trasmessi all'ATC n.5 Firenze Sud dal Responsabile della squadra

ed inseriti nel sistema di prenotazione delle uscite di caccia. Non è previsto il pagamento del contributo di cui all'art.6 comma 2.

2. Il Responsabile del distretto ha il compito di attuare il programma di gestione individuato dall'ATC, coordinando con i responsabili delle squadre l'attività dei cacciatori iscritti. In particolare ha il compito di coordinare l'effettuazione dei prelievi nei vari settori anche su indicazione dell'ATC in particolar modo nei settori dove vi sono problemi di danni all' agricoltura.

CAPO II

Caccia di selezione al cinghiale nei distretti ricadenti in area non vocata e nelle zone di rispetto venatorio ad essi afferenti

Art. 17 – Individuazione dei Distretti ricadenti in area non vocata e delle zone di rispetto venatorio ad essi afferenti

1. L' ATC n. 5 Firenze Sud individua con proprio atto i Distretti per la caccia al cinghiale ricadenti in area non vocata, individuando anche le zone di rispetto venatorio ad essi afferenti, all'interno dei quali è possibile svolgere la caccia di selezione.

Art. 18 - Esercizio della caccia di selezione al cinghiale nei distretti ricadenti in area non vocata e nelle zone di rispetto venatorio ad essi afferenti: organizzazione del prelievo e aventi diritto

1. Sono ammessi alla caccia di selezione al cinghiale nelle zone di rispetto venatorio i cacciatori iscritti ai distretti a cui le medesime afferiscono e che il Presidente dell'istituto ha comunicato all'ATC n.5 Firenze Sud con le modalità individuate dall'ATC n.5 stesso.

Art. 19 – Sanzioni

1. Ciascun cacciatore ha l'obbligo di aggiornarsi circa le disposizioni dell'ATC riportate sul sito ufficiale dello stesso.
2. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti per le infrazioni a Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne la presente delibera si applicano le successive sanzioni accessorie e non pecuniarie.
3. Sospensione dalla caccia di selezione per 3 anni solari per le seguenti infrazioni:
 - a. abbattimento di capo senza autorizzazione;
 - b. abbattimento di capo al di fuori del periodo previsto per la specie o per la classe di sesso o di età;
 - c. caccia in Distretti diversi da quelli in cui si è iscritti;
 - d. chiusura con dolo dell'uscita di caccia con omissione di dati richiesti o comunicazione di dati non veritieri in presenza di capi abbattuti;
 - e. mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
 - f. abbattimento con errore di specie;
 - g. esercizio dell'attività venatoria senza aver richiesto l'autorizzazione tramite il sistema Zerobyte.
4. Sospensione dalla caccia di selezione per 1 anno solare per le seguenti infrazioni:

- a. abbattimento di capo in settore diverso da quella autorizzato;
 - b. falsa dichiarazione di abbattimento di capo;
 - c. simulazione di uscita di caccia;
 - d. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori del settore di prelievo numerato autorizzato;
 - e. caccia in settore di prelievo numerato diverso da quello autorizzato;
 - f. mancata consegna del materiale per il controllo dei capi (foto e schede), consegna di materiale non idoneo al controllo o mancata conservazione dei dati annualmente richiesti (foto e schede);
 - g. abbattimento con dichiarazione errata di sesso e classe di età;
 - h. mancata messa a disposizione del personale di vigilanza di smartphone attivo nel caso di suo utilizzo o smartphone scarico tale da non permettere il controllo;
 - i. mancata messa a disposizione del personale di vigilanza del libretto di uscita / scheda di prelievo nel caso di suo utilizzo;
 - j. mancata messa a disposizione del personale di vigilanza dell'autorizzazione della scheda di autorizzazione annuale per l'esercizio della caccia ai Cervidi.
5. In caso di sospensione dell'esercizio della caccia di selezione in altro ATC, previa comunicazione effettuata dal Comitato di gestione dello stesso, verrà applicata la medesima sanzione anche per l'ATC 5 Firenze Sud.
6. L'ATC per qualsiasi altra infrazione non prevista dalla presente deliberazione, in base alla gravità, può disporre sanzioni da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 1 anno da scontarsi nell'ambito dei periodi di prelievo individuati dal calendario venatorio.

Art. 20- Conferimento capi al Centro di Raccolta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina

1. In caso il cacciatore di selezione voglia usufruire di un Centro di Raccolta (CDR) dell'ATC è tenuto ad osservare le disposizioni particolari impartite dall'ATC e dai gestori dei Centri di Raccolta e Centri Lavorazione Carni (CLS).

Il presente disciplinare è immediatamente eseguibile.

Disciplinare modificato con Delibera dell'ATC n.5 Firenze Sud n. 81 del 12/06/2024.